IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fasc. XI - Novembre 1933

ATTI DELLE CURIE MINORI

Prescrizioni e norme relative alle Ss. Messe. (1)

Da molto tempo si rilevava una notevole diminuzione nel numero delle elemosine di Ss. Messe consegnate per la celebrazione alla Curia dai RR. Parroci e Sacerdoti, e, per contro, un forte aumento di richieste di intenzioni da parte dei RR. Sacerdoti ed anche Parroci, che ne erano privi per le applicazioni quotidiane.

Il fatto sta assumendo intensità sempre crescente, e non può a meno di preoccupare grandemente per le conseguenze che può avere, in quanto che, continuando di questo passo, influendovi anche il previsto prossimo aumento di Sacerdoti, potrebbero venire presto a mancare le Ss. Messe per le applicazioni *ad mentem Ordinarii* a favore del Seminario, e quelle per i molti Sacerdoti che le richiedono alla Curia e che sulla elemosina, pur modestissima, della S. Messa devono spesso fare assoluto assegnamento per vivere. In questa dolorosa situazione si trovano già da mesi e da anni moltissime altre Diocesi, anche tra le più importanti, e, in passato non lontano, tra le più ricche di Messe.

Riesce pertanto doveroso prospettare ai RR. Parroci e Sacerdoti la gravità della situazione, e richiamare su di essa la loro più seria attenzione, segnalando pure alcuni mezzi pastorali che possono ovviare, almeno in parte, alla scarsità lamentata.

La mancanza di Ss. Messe deve in gran parte attribuirsi al fatto che molti fedeli non ne consegnano più o ne consegnano assai meno per il peggioramento delle loro condizioni finanziarie. È un fatto che molti, preoccupati dei diminuiti guadagni, pensano subito, prima di ogni altra cosa, a ridurre o sopprimere quanto destinavano ad opere di religione o di carità senza, spesso, peraltro ridurre o sopprimere spese affatto inutili o superflue e ben maggiori.

È quindi necessario che i RR. Parroci, Rettori di Chiese ecc., procurino di risvegliare nelle popolazioni loro affidate la fede, onde non vogliano privare se stesse ed i loro defunti dei frutti del S. Sacrificio (2).

(1) Da «Rivista Diocesana» di Genova, 1933, p. 257.

(2) Questo per noi è di capitale importanza. Un sacerdote, entrato in una parrocchia di circa 1500 anime, ed accortosi della assoluta mancanza di applicazioni, affrontò il problema così: risolse eroicamente di non domandarne ad alcuno; cominciò a trattenersi tutte le sere, dopo la visita al SS.mo, col suo popolo, conversando sulla dottrina cristiana e sulla liturgia; educò il popolo a partecipare alla Santa Messa; parlò dell'elemosina come meglio seppe, evitando rigorosamente la parola

Se l'adempimento di questo dovere imporrà ai fedeli maggior sacrificio che per il passato, maggiore sarà anche il frutto che ne ricaveranno. Si adoperino pertanto i RR. Parroci, Rettori di Chiese ecc. onde non vada perduto l'uso profondamente cristiano delle buone famiglie di far celebrare alla morte dei propri congiunti e nelle ricorrenze funebri anniversarie Messe di suffragio, riunendo presso l'altare parenti ed amici a suffragare il defunto. Ricordino ai fedeli, in occasione specialmente di funerali o di pie disposizioni, che il migliore dei suffragi è la S. Messa, né manchino di far presente che le spese per pompe funebri e monumenti, anche se talora doverose come omaggio al defunto e convenienti come conforto dei superstiti, non dovrebbero però essere mai eccessive, e che, almeno, non dovrebbero mai essere inferiori le spese per i suffragi, dai quali solamente può avere beneficio e sollievo l'anima. Spesso si profondono somme ingenti in pompe esteriori, mentre l'anima del defunto non avrà forse che il suffragio di una Messa.

Occorre dunque istruire i fedeli sul dovere di suffragare, anche con sacrificio, i propri morti con la celebrazione di S. Messa.

È qui il caso di accennare all'uso invalso, mediante larga ed attiva propaganda, da parte di Congregazioni ed Enti religiosi, di promettere la partecipazione al frutto di più o meno numerose Messe annuali perpetue mercé l'offerta (che può farsi anche a nome dei defunti) di qualche lira una volta tanto (3). A seguito di tale propaganda, non di rado accade che i fedeli, credano di aver sufficientemente provvisto con tale tenue contributo ai suffragi per loro defunti, e si astengano da far celebrare Messe. Sarà opportuno far rilevare ai fedeli che questa persuasione, è errata, essendo troppo limitata la partecipazione al beneficio di cui possono godere i defunti attraverso questa forma di suffragio.

Ma non deve limitarsi a questo soltanto l'istruzione dei fedeli. Si illustrino loro gli scopi per cui il Ss. Sacrificio viene offerto e l'efficacia di esso, che non è soltanto di suffragio per i defunti. Quanto era più frequente in passato — quando minore era l'ignoranza religiosa — il caso di Ss. Messe fatte

stipendio; aggiunse anzi che sarebbe stato più delicato porre sempre l'elemosina entro una busta segnandovi sopra: *elemosina per una Santa Messa*; lasciò che i confratelli più... prudenti lo censurassero. Dopo soli tre mesi di lavoro le elemosine cominciarono ad affluire e crebbero al segno che se ne ebbero per darne anche ai... prudenti e alla Curia. Ora questo sacerdote ci confida che egli non comprende come ad un parroco possano mancare le applicazioni.

(3) Il suddetto confratello ci confida di aver istituita, con le dovute approvazioni, nella sua parrocchia, la *Pia Opera del Suffragio*, i cui ascritti versano l'offerta annua di una lira, fanno giornalmente opere di suffragio e si adoprano perché rifiorisca nel popolo il suffragio cristiano; partecipano alla Santa Messa di suffragio che si celebra il primo lunedì del mese nella parrocchia, con la comunione che riesce sempre numerosa, alla funzione della sera e all'ottavario che si fa ogni anno nel mese di novembre nella stessa parrocchia, svolgendo in forma di lezioni rigorosamente scientifiche il problema dell'oltre tomba secondo la sana filosofia e la dottrina cattolica. I morti così riconducono i vivi alla luce e alla pace: ed è evitato il pericolo cui l'Eminentissimo giustamente accenna. Tutto quanto Egli scrive va profondamente meditato e attuato con illuminato e operoso intelletto d'amore.

celebrare dai fedeli per impetrare, per esempio, grazie di guarigioni di infermi, o per altre necessità spirituali o temporali di persone viventi o per riconoscenza di grazie ricevute! I Sacerdoti poi sanno come il primo e principale fine del S. Sacrificio è quello di dar lode a Dio, e molto opportunamente indirizzeranno la pietà dei fedeli meglio istruiti e più zelanti verso la celebrazione di Messe secondo i vari fini per cui il S. Sacrificio venne istituito e viene offerto.

Ancora è necessario che i fedeli, ai quali spesso pervengano da Enti ed Istituti non diocesani a mezzo di periodici, circolari ecc., insistenti richieste di invio di SS. Messe, siano esortati, come consiglia una bene ordinata carità, a dar la preferenza alla Diocesi, tanto più che essa nelle attuali circostanze deve far sicuro assegnamento sulla corrispondenza dei propri fedeli.

Si faccia ancora comprendere ai fedeli che l'ascoltare e il far celebrare una Messa vale infinitamente di più di qualunque offerta di candele. Se i fedeli fossero educati ad una pietà più intelligente, assai maggiore sarebbe il numero di Ss. Comunioni e di Ss. Messe, e non si assisterebbe alla esagerazione della accensione, specialmente in certe feste, di tanta cera, non senza danno dell'igiene, della pulizia, dell'arte e soprattutto della vera pietà soffocata da questa forma di devozione che non di rado è tutta esteriore e si preoccupa di ottenere grazie temporali, talvolta anche non convenienti, piuttosto che di vivere in grazia di Dio e partecipare alla vita della Chiesa.

La prossima Commemorazione dei fedeli defunti offre propizia occasione per questa istruzione che non potrà non avere favorevole ripercussione nel senso desiderato.

Prescrizioni, dichiarazioni e norme dell'Ordinario.

Resta ordinato a tutti i RR. Parroci, Rettori di Chiese e Sacerdoti:

a) di accettare senza obbiezioni e, anzi, con gratitudine elemosine di Messe alla tassa sinodale di L. 5, anche se per altri impegni o ragioni non potessero celebrarle o dovessero quindi consegnarle — al più presto — alla Curia per la celebrazione;

b) di astenersi assolutamente dall'invio fuori Diocesi o dalla consegna a Sacerdoti extra diocesani di elemosine di Ss. Messe.

Ai Rev.mi Parroci e Rettori di Chiese, resta ancora ordinato:

c) di accertare se le attuali condizioni economiche non suggeriscano di ridurre quanto è più possibile l'elemosina solita a richiedersi per le Messe con benedizione, elemosina che in talune Parrocchie e Chiese è ora certamente troppo elevata, come chiaramente risulta quando si consideri quale è l'elemosina sinodale per la S. Messa, che è la cosa che soprattutto importa.

Dichiariamo inoltre:

1. — La Messa degli sposi deve essere applicata *sempre,* salvo il caso di mutua *esplicita* intesa in senso contrario, e salvo il caso che gli sposi non diano offerta *alcuna* (4). La S. Messa potrà essere applicata anche in altro

(4) Cosa che non capiterà se, come è dovere, si darà agli sposi la istruzione necessaria e sufficiente per celebrare cristianamente il Santo matrimonio.

giorno nel caso in cui, al momento della celebrazione, il Parroco abbia ragione di dubitare che non verrà corrisposta l'offerta.

2. — Importa l'obbligo della applicazione di una Messa l'offerta che si corrisponde ai Sacerdoti inviati a prendere parte ad un funerale.

3. — In tutti i casi poi in cui non consta in modo certo che un'offerta è data per la sola celebrazione della S. Messa senza l'applicazione, resta obbligo di applicare.

Dichiariamo ancora: In tema di riduzione dei legati, ogni Rescritto di riduzione che fosse ottenuto dando notizie non corrispondenti alla verità o tacendo circostanze importanti, graverebbe sulla coscienza di chi in tal modo l'ha ottenuto.

Raccomandiamo poi che in ogni Chiesa si trovi una cassetta per elemosine con la iscrizione: *Elemosine per celebrazione di Messe per le Anime del Purgatorio.*

I proventi di queste cassette devono essere tenuti distinti dalle elemosine per la Chiesa: sono amministrati dal Parroco e, salvo diversa facoltà, devono applicarsene Messe alla elemosina che l'Ordinario soltanto può determinare. Ciò vale anche per i proventi di questue per le Anime in Chiesa e fuori di essa. La fissazione di tale elemosina viene fatta *annualmente* e deve essere richiesta *al principio di ogni anno,* non potendosene presumere la rinnovazione. In altre Diocesi la totalità assoluta o quasi dei proventi della Cassa Anime deve erogarsi esclusivamente in Messe alla elemosina sinodale. Nella nostra Diocesi già nell'anno corrente abbiamo dovuto ridurre alquanto altre forme autorizzate di erogazione dei proventi della Cassa Anime e ridurre anche le elemosine delle Messe da celebrarsi su tali proventi. Se sarà necessario, queste restrizioni continueranno e si accentueranno, e non devono trovare obbiezioni in vista delle necessità che le impongono. Occorrendo, i RR. Parroci spieghino ai fedeli come le solennità esteriori, in cui andava in passato erogata buona parte dei proventi della Cassa Anime, hanno efficacia di suffragio assai minore che non la celebrazione di Ss. Messe.

Raccomandiamo ancora che i RR. Parroci vigilino attentamente ed insistano, occorrendo, per l'adempimento regolare dei legati per Messe a carico di terzi. Così pure si accertino se terreni o case gravate da oneri di Messe fruttino il giusto fitto, per non favorire l'inquilino o conduttore che non vi ha diritto, a tutto danno del testatore e delle sue intenzioni.

Ricordino ancora i RR. Parroci, Rettori di Chiese, Confraternite ecc. che le Messe fondate le quali per qualunque causa non possano essere soddisfatte nel luogo o nella persona designata nelle tavole di fondazione, devono essere versate alla Curia, e non cedute ad altri.

Parimenti tutti e singoli gli amministratori delle cause pie o in qualunque modo obbligati ad adempiere oneri di Messe, siano ecclesiastici o laici, devono consegnare i residui delle Messe non soddisfatte al proprio Ordinario alla fine di ciascun anno entro il quale avrebbero dovuto essere adempite.

Siano certi che, trattandosi di grave interesse diocesano e di dovere di carità e solidarietà verso i confratelli, tutti i RR. Parroci, Rettori di Chiese e Sacerdoti non solo si conformeranno alle prescrizioni e dichiarazioni sopra

riferite, ma mediante l'opportuna adeguata istruzione dei fedeli e con gli altri mezzi suggeriti o da loro ritenuti convenienti ad alleviare le difficoltà e preoccupazioni dipendenti dalla scarsità di Ss. Messe, ciò che ridonderà anche a grande beneficio spirituale delle popolazioni stesse loro affidate.

Il Vicario Generale
Sac. Prof. F. CANESSA.

LEGGI E DISPOSIZIONI CONCORDATARIE

I.

Imposta di consumo sui materiali da costruzione per chiese, seminari e case di abitazione dei parroci. — Circolare del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno (Prot. n. 5522 - Div. II).

Roma, 9 giugno 1933 - Anno XI.

A questo Ministero è stata sottoposta la questione della applicabilità dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione per le chiese, i seminari e le case di abitazione dei parroci.

Anche in relazione all'articolo 54 del regolamento generale daziario che stabilisce essere tale imposta dovuta dal proprietario dell'edificio o dai suoi successori ed aventi causa, si ritiene che detta imposta non sia da applicarsi ai suindicati edifici per le gravi difficoltà che presenta l'accertamento della proprietà dei medesimi ai fini del pagamento della imposta.

In conseguenza questo Ministero considera che la imposta di consumo di cui agli articoli 39 e 98 del Testo Unico per la finanza locale (1) non debba applicarsi ai materiali impiegati nella costruzione e nelle riparazioni delle chiese aperte al culto pubblico cattolico con le loro pertinenze, di seminari e delle case destinate ad abitazione dei parroci.

Prego le LL. EE. i Prefetti di portare quanto sopra a conoscenza dei Comuni e provvedere che, per effetto della presente declaratoria, non siano applicate anche le imposte anteriormente accertate, eccezione fatta per quelle imposte che risultassero già pagate.

Gradirò un cenno assicurativo.

Il Ministro: JUNG.

(1) Art. 39. (*Materiali per costruzioni edilizie*). — L'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.

Nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'articolo 1604 del codice civile l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 98. (*Limite di tassazione dei materiali per costruzioni edilizie*). — L'imposta sui materiali per costruzioni edilizie si applica secondo le norme stabilite dall'articolo 39 e non può eccedere l'8 % del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi ».

II.

La Segreteria di Stato della S. Sede ha diretta alle Curie diocesane la seguente circolare in data 30 giugno 1933:

« Il Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale) ha diramato, in data 9 giugno 1933, alle LL. EE. i Prefetti del Regno una circolare (Prot. n. 5522, Div. II), nella quale stabilisce " che la imposta di cui agli articoli 39 e 98 del Testo Unico per la finanza locale non debba applicarsi ai materiali impiegati nella costruzione e nelle riparazioni delle chiese aperte al culto cattolico con le loro pertinenze, dei seminari e delle case destinate ad abitazione dei parroci ". In pari tempo S. E. il Ministro prega le LL. EE. i Prefetti " di portare quanto sopra a conoscenza dei Comuni e provvedere che, per effetto della presente declaratoria, non siano applicate le imposte anteriormente accertate, eccezione fatta per quelle che risultassero già pagate ".

Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, per venerato incarico del S. Padre, si affretta a dar conoscenza del contenuto di tale circolare a V. E. Reverendissima, affinché Ella possa disporre quanto occorre per usufruire delle surriferite disposizioni. E poiché tale intento sarà più facilmente raggiunto con una concorde azione da parte degli Eccellentissimi Ordinarii, V. E. si compiacerà uniformarsi alle seguenti norme:

1. Ogni Eccellentissimo Vescovo per mezzo del " Bollettino Diocesano " o in qualsiasi altro modo crederà più opportuno, avrà cura di far conoscere con tutta sollecitudine le sovratrascritte indicazioni della circolare ministeriale ai RR. parroci, rettori di chiese, ecc., e di invitarli a presentare senza indugio al Podestà del Comune — nel cui territorio sono situati gli edifici che hanno diritto al suddescritto esonero — una domanda secondo il modulo che qui si unisce.

Tale domanda dovrà essere avanzata entro il mese di luglio per far sì che gli interessati siano tempestivamente cancellati dal ruolo dei contribuenti: altrimenti il ritardo potrebbe far dilazionare il godimento della riconosciuta esenzione, in quanto che gli interessati medesimi resterebbero inscritti d'ufficio nei ruoli per il biennio 1933-1934.

2. Per i seminari diocesani tale domanda sarà fatta quanto prima dall'Ecc.mo Vescovo. (Per i seminari regionali provvederà un incaricato della S. Congregazione dei seminari e delle università degli studi).

3. Riguardo alle nuove costruzioni o riparazioni straordinarie, per le quali fossero in corso trattative di valutazione agli effetti della imposta sopradetta, occorre rivolgere analoga istanza al Comune, perché in applicazione della citata circolare ministeriale venga senz'altro riconosciuta la totale esenzione.

4. Qualora, nella pratica applicazione della detta circolare, sorgessero da parte di qualche Comune difficoltà che non potessero essere eliminate localmente, gli interessati dovranno, attraverso S. E. Mons. Vescovo, darne sollecito avviso a questa Segreteria di Stato. È infatti assolutamente indispensabile

che le eventuali controversie siano risolte con unica direttiva, onde evitare disparità di trattamento, le quali potrebbero in seguito diminuire l'efficacia del provvedimento. Se, inoltre, venissero da qualche Comune richiesti pagamenti della su ricordata imposta per lavori di nuova costruzione e per riparazioni straordinarie degli edifici contemplati nella circolare ministeriale, i RR. parroci o rettori di chiese ecc., ne daranno immediatamente comunicazione all'Ecc.mo Mons. Vescovo e questi alla Segreteria di Stato, sospendendo in ogni caso qualsiasi pagamento.

Infine gli Eccell.mi Ordinarii invigileranno affinché da parte degli Enti e dei loro fiduciari l'esenzione sia richiesta unicamente per i materiali impiegati allo scopo in parola e sia evitato qualsiasi abuso.

Lo scrivente Cardinale profitta volentieri dell'incontro ecc.».

* * *

Onorevole Podestà del Comune di . . . . . .

Il sottoscritto Parroco, investito del beneficio parrocchiale di . . . . . (oppure Rettore o Rappresentante della Chiesa di . . . . . .) fa domanda di essere cancellato dalla matricola e dal ruolo dei contribuenti per la imposta sui materiali da costruzione per i lavori di riparazione ordinaria, e ciò per l'esenzione accordatagli con la circolare del Ministero delle finanze (Direzione generale dei servizi per la finanza locale) in data 9 giugno 1933, Prot. n. 5522, Div. II (2).

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Natura e divisione del delitto.

(*Continuazione*).

Canone 2198. — *Delictum quod unice laedit Ecclesiae legem, natura sua, sola ecclesiastica auctoritas persequitur, requisito interdum, ubi eadem auctoritas necessarium vel opportunum judicaverit, auxilium brachii saecularis; delictum quod unice laedit legem societatis civilis, jure proprio, salvo praescripto can. 120, punit civilis auctoritas, licet etiam Ecclesia sit in illud competens ratione peccati; delictum quod laedit utriusque societatis legem, ab utraque potestate puniri potest.*

Colpisce a prima vista che il legislatore ha voluto evitare la vecchia nomenclatura in uso fra i canonisti, anche più autorevoli fino al codice (33), di *delitto ecclesiastico, civile misto,* trattando la materia di questa triplice

(2) Il Clero italiano saprà degnamente apprezzare le realizzazioni della «Federazione tra le Associazioni del Clero Italiano», né solo con belle parole, ma secondando e appoggiando praticamente l'opera solerte ch'Essa esplica per il bene delle anime rispondendo generosamente ai suoi appelli.

(33) Ad esempio Lombardi, op. cit. § 2; Vecchiotti, op. cit. § 12, 9 etc.

distinzione (34). Ben a ragione la dicono « apparente » gli egregi scrittori del *Monitore* l. c. perché l'usanza concettuale del delitto è sempre la stessa qualunque sia il termine cui pertinge offendendo una legge penale. E ricordano opportunamente che tal nomenclatura « fu anzi assunta dai primi schemi, né fu accettata neppure la sostituzione con *delicta fori ecclesiastici, fori civilis, fori mixti* » (35).

È anche interessante osservare, che parziale contenuto di questo canone è una affermazione fondamentale di diritto pubblico ecclesiastico su l'*auxilium brachii saecularis* che in determinate circostanze compete alla Chiesa di avere per parte dell'autorità civile (36).

È infatti non solo la *potestas judiciaria* della Chiesa che qui è presa in considerazione, dopo che il delitto è stato precedentemente configurato nella sua opposizione a la legge penale, ma anche la *potestas executiva* della medesima. Senza la coazione non sarebbe eseguita la sentenza e per la sua natura quando la coazione ecclesiastica raggiunge nelle pene temporali certi estremi, si arresta a un limite oltre il quale opera solo la coazione civile. (Cavagnis, op. cit. n. 277 seg.).

Dice il canone:

Delictum quod unice laedit ecclesiae legem, natura sua, sola ecclesiastica auctoritas persequitur.

Il delitto che unicamente lede la legge della Chiesa è quello che ha la sua *entità giuridica* nella sua opposizione alla legge penale canonica e non alla legge penale civile. Perché è succedaneo nella Chiesa società perfetta il potere giudiziario e coattivo al potere legislativo, ne consegue che è della medesima competenza ecclesiastica il giudicare e costringere colui che tal delitto ha commesso. Negare questa conseguenza equivarrebbe negare alla Chiesa il potere giudiziario e coattivo, mentre per questo « compete alla Chiesa un proprio e nativo diritto di erogare pene sia spirituali sia temporali » come ampiamente dimostrano teologi e trattatisti di diritto pubblico ecclesiastico contro le pretese dei Donatisti, di Marsilio di Padova, degli Albigesi, e degli ultimi liberali (Bolgani) cfr. Cavagnis, loc. cit. et 297. Flennann, *Inst. Dogm.*, v. I, 279, 30, 31, e come risulta dai canoni 2214, § 1, 1553, § 1, 1917 segg. Coordina, infatti, nel canone il legislatore l'*unice laedit* del delitto al *natura sua* della competenza ecclesiastica.

Similmente della potestà giudiziaria in esercizio ha il canone 1553, § 1, « Ecclesia *jure proprio et esclusivo* cognoscit etc. ».

Due sono le affermazioni contenute nelle parole *natura sua, sola ecclesiastica auctoritas persequitur*. La prima, che la Chiesa perseque il delitto che unicamente offende la sua legge per una autorità che esclusivamente possiede: la seconda, che questa autorità né le è conceduta dal potere civile, né subordinatamente ad essa la esercita o può esercitare. In particolare, con-

(34) La si adopera anche dopo il codice: Chelodi, loc. cit. p. 5, *Ius poenale;* Sole, 14; Cocchi, 2, 5 etc.

(35) Nonostante ciò il canone 1933, § 3, dice: *In delictis mixti fori Ordinarii* etc.

(36) Cappello, *Inst. I. P. E.*, pag. 192-204 seq.

tro la seconda proposizione errò Marsilio da Padova la cui dottrina così compendiata «Tota Ecclesia simul juncta nullum hominem punire potest punitione coactiva nisi concedat hoc imperator» (37) fu condannata da *Giovanni XXII* nella Bolla Dogmatica «*Licet*», Per entrambe, la dottrina cattolica è data dal canone XIV della Sess. VII del Conc. Trid. «*Siquis dixerit alia poena* (fideles), *ad Christianam vitam cogendos, nisi ab ut Eucharistiae aliorumque Sacramentorum precepiione arceantur, donec resipiscant, anathema sit*». Vedi anche Benedetto XIV, Breve «*Ad Assiduas*», 1754; Pio VI, Const. «*Auctorem fidei*», 28 ap. 1794; Pio IX, Enc. «*Quanta cura*», 3 dic. 1864; «*Sillabo*», prop. XXIV; Leone XIII, Enc. «*Satis cognitum*», 29 gen. 1896, etc.

Il citato canone 2214, § 1, esplicitamente decreta «*Nativum et proprium ecclesiae jus est independens a qualibet humana auctoritate coërcendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus*» e come a suo luogo vedremo nel § 2 riportando il cap. 1, Sess. XIII de ref. del *Tridentin.* adombra il fine delle pene ecclesiastiche insieme infirmando lo spirito con cui debbono essere applicate. Fin da ora possiamo dire che il *fine* è già, in conformità delle più autorevoli correnti di dottrina precedenti la codificazione, indicato dal canone 2216. «In Ecclesia delinquentes plectuntur, 1° *Poenis medicinalibus seu censuis*, 2° *Poenis vindicativis*, 3° *Remediis poenalibus et poenitentiis*». Si persegue il fine dell'emenda del delinquente, dell'espiazione del delitto, della preservazione ed esemplarità. Cfr. Lega, *De Del. et Poen.*, nn. 59 segg., 66 segg.; Wernz, op. cit. VI, 56.

Requisito interdum, ubi eadem auctoritas necessarium vel opportunum judicaverit, auxilio brachii saecularis.

Si afferma, come fu già accennato, il diritto della Chiesa d'invocare l'*aiuto del braccio secolare* per la *esecuzione* delle sanzioni da essa inflitte.

Discende tal diritto dal principio di diritto naturale e positivo che qualunque legittimo potere deve avere i mezzi per raggiungere il suo fine. «*Cui jurisdictio data est ea quoque concessa esse videntur sine quibus jurisdictio explicari non potest*». Leg. 2, ff. de jurisd. omn. jud.

Discende dal potere illimitato delle Chiavi conferito da Cristo alla Chiesa di cui è testimone anche l'Apostolo; *Cor.* II, c. 10, v. 6 «*Habentes in promtu ulcisci omnem inobedientiam*». Ma perché in senso illimitato e assoluto la *vis armata* non compete alla Chiesa (Cavagnis, loc. cit., 340) data la distinzione dei due poteri, il potere della Chiesa ottiene l'efficacia delle sue sanzioni chiedendo *legittimamente* l'aiuto della forza al potere civile (38). Il più, il meno è certamente suggerito dalle circostanze. Così è *virtualmente* a beneficio della potestà *superiore* della Chiesa, la forza di cui dispone l'autorità ad essa *inferiore* dello Stato (39) (Cappello, loc. cit., p. 174). La dot-

(37) Dicono alcuni critici che il Marsilio si riferisce a le sole pene e sanzioni temporali.

(38) Per la *modica coërcitio* necessaria, in qualche caso una relativa *vis armata* compete all'autorità ecclesiastica.

(39) Lo stesso Bianchi «...l'uso indiretto delle armi... alla Chiesa appartiene non perché siano maneggiate dai sacerdoti, ma... al loro cenno». *Della potestà indiretta* ecc., l. 18, § 3, n. 13. Su l'uso: *iure devolutivo*, vedi Cappello, loc. cit., p. 175.

trina è affermata, per i predecessori ancora, da Benedetto XIV nella Cost. «*Providas*» del 18 maggio 1751, § 8, «Idem Praedecessor (Clemente XII) excitat ut pro illius (costituzione contro i Framassoni) executione, si opus fuerit *brachii saecularis auxilium* invocare (i Superiori Eccl.) non praetermittant».

Il giudizio — sulla necessità e opportunità — di questa richiesta è naturalmente della stessa autorità ecclesiastica, in cui sussidio interviene l'autorità coattiva dello Stato. Si può dare infatti il caso della necessità, senza che sia opportuno invocarla come appare ad esempio ai tempi nostri. La tesi si basa sul presupposto di *Stato cattolico,* ma quanti anche ufficialmente tali sarebbero oggi opportunamente interessati a tal bisogna?

Ma è inoltre della stessa autorità ecclesiastica lo stabilire il *quantum* o limite, qualora consti e della necessità e della opportunità insieme. Perché non sono mancati eccessi per parte di governi, che pur si professavano cattolici, nel passato (Inquisizione di Spagna). La politica è la grande deformatrice e quando un preteso interesse di Stato s'ingerisce nello esercizio di funzioni delicatissime, come quella della difesa della Chiesa, la vigilanza perché i confini del giusto non sieno sorpassati non può dirsi eccessiva. (Cantù, *Crociata contro gli Albigesi*; Kancke, *Princ. e pop.*; Hergenroëter, *St. Eccl. III*). Vedi: l'*Allocuzione* di Pio XI: Natale 1926.

Ciò non toglie, peraltro, che l'affermazione del diritto a l'*auxilium brachii saecularis* che il presente canone fa in confronto ad ogni Stato che si onori del nome di cattolico, non debba esser presa in tutta la considerazione che merita. Attesa l'indole particolare dei tempi recenti nei quali prevalse piuttosto il principio della *separazione della Chiesa dallo Stato,* enunziato e applicato nell'*agnosticismo* religioso dello Stato, parto infelice e funesto della *Scuola liberale,* il legislatore ha voluto risultasse l'armonia della convergenza di entrambe le Supreme autorità nella tutela di quel bene che supera ogni altro: il bene religioso-morale. *Uno,* infatti, e *solo* è il suddito dell'autorità ecclesiastica e della autorità civile. «Anche di qui, dice il cit. *Monitore,* emerge il salutare sforzo della Chiesa di opporsi a quella totale separazione dei due poteri e delle due giurisdizioni cui tende lo spirito liberalesco moderno» (40). *Trid.* XXV, c. V, de Reg.

M. Pistocchi.

(40) In Italia dopo l'ottobre 1922 si è avuto cenno di una ripresa d'esercizio de l'*auxilium brachii saecularis,* nelle sanzioni stabilite contro i bestemmiatori in pubblico e chi viola il precetto del riposo festivo.

[Ma è tutt'altra cosa, nella quale il *brachium saeculare* non entra affatto; è una legge di diritto pubblico che lo Stato si è creduto in dovere di emanare e sanzionare penalmente per i suoi altissimi fini sociali e non per rispondere alla invocazione da parte della Chiesa all'ausilio secolare che non c'è stata, né, allora, in Italia, le circostanze l'avrebbero consigliata. Lo Stato ha una funzione etica, non perché crei l'etica, ma perché nei limiti della sua natura, la riceve da fonte ben più alta che è il diritto naturale e il diritto divino vivente nella Chiesa, e la attua come può, con la dovuta energia ma anche con i dovuti riguardi, nella società civile. Ed è forse opportuno notare ancora che non solo si bestemmia tranquillamente, ma si consente e talora si ordina la violazione del precetto festivo da chi meno dovrebbe. (N. d. D.)].

STUDI DI DIRITTO CONCORDATARIO

Edifici ad uso di culto e ad uso di abitazione.

Gli edifici ad uso di culto e quelli necessari ad uso di abitazione dei ministri del culto vanno conservati per legge alla loro destinazione; solo i fabbricati dei conventi o edifici monastici possono essere acquisiti allo Stato, alle Provincie e ai Comuni.

L'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, dispone:

Salve le *eccezioni* contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge e dalle *precedenti* o ad alcun titolare delle medesime sono *devoluti* al demanio dello Stato...

Ma per l'articolo 18: « Sono *eccettuati* dalla *devoluzione* al Demanio e dalla *conversione*:

1) gli *edifici ad uso di culto,* che si *conserveranno* a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano;...

3) I *fabbricati dei conventi,* per i quali è provvisto con gli articoli 20 e 21 ».

Secondo l'articolo 20 poi: « I *fabbricati dei conventi* soppressi da questa e dalle precedenti leggi ... saranno *conceduti* ai Comuni e alle Provincie. ...

Tale *concessione* non avrà luogo per quei *fabbricati* che al giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero *occupati* dallo Stato per servizio pubblico o che potessero essere *adattati* a locali di custodia di carcerati ».

E secondo l'articolo 21: « Saranno definitivamente *acquistati* allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni gli *edifizi monastici* destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi antriori di soppressione ».

La legge *generale* 7 luglio 1866, n. 3036 adunque fa una distinzione netta tra *edifici ad uso di culto,* che vanno *eccettuati* dalla *devoluzione* al Demanio e della *conversione* e *conservati* alla loro destinazione in un con la relativa suppellettile (art. 18) e *fabbricati dei conventi* soppressi, che saranno *conceduti* ai Comuni e alle Provincie, ed *edifici monastici,* che saranno definitivamente *acquistati* dallo Stato (art. 20, 21).

Resta solo a vedersi se i *locali per gli ufficianti* (case canoniche e rettorie) siano da comprendere tra gli *edifici ad uso di culto.*

* * *

L'articolo 15 del progetto Cortese-Sella presentato al Parlamento il 13 dicembre 1865 stabiliva: « Sono eccettuati dalla devoluzione al demanio gli *edifici ad uso di culto,* che si conserveranno a questa destinazione ».

Nella relazione aggiunta a questo progetto di legge si leggevano queste poche ed esplicite dichiarazioni: « Coll'articolo 15 noi sottragghiamo dal pas-

saggio al Demanio dello Stato quegli immobili che non servono a dare una rendita alla Chiesa, ma sono invece *consacrati al culto o al ricovero dei suoi ministri,* ed ognuno ne comprenderà di leggieri la intuitiva ragione».

Il progetto Cortese-Sella fu sottoposto all'esame di una Commissione parlamentare, il cui relatore, l'onorevole Raeli, presentò la sua relazione alla Camera il 16 aprile 1866.

L'articolo 15, divenuto l'articolo 18 del progetto della Commissione parlamentare venne così concepito: «Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

1° gli *edifici ad uso di culto* che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri, che vi si trovino».

Tale articolo, come è noto, divenne l'art. 18 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, pubblicata in virtù di pieni poteri conferiti al Governo con l'altra legge 28 giugno 1866, n. 2987.

Quindi anche gli edifici *necessari al ricovero dei ministri del culto,* come che compresi fra gli edifici *ad uso di culto* da *conservarsi* a questa destinazione, non potevano essere *conceduti* ai Comuni o alle Provincie ai sensi dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, né potevano essere definitivamente *acquisiti* allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni a norma dell'articolo 21 della legge stessa, riferendosi queste ultime due disposizioni solo ai *fabbricati dei conventi* e agli *edifizi monastici,* escluse quindi le *chiese* e le *canoniche* o *rettorie.*

Abbiamo poi la legge interpretativa 11 agosto 1870, n. 5784, riferentesi alla conversione dei beni immobili delle fabbricerie, che all'art. 4 stabilisce:

Nella *esenzione dalla conversione* stabilita nell'art. 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi:

a) gli *edifici ad uso di culto*;

b) gli *edifici necessari ad uso di abitazione* dei Rettori, Coadiutori, Cappellani, custodi e inservienti della Chiesa con limitazione alla parte strettamente necessaria.

Dunque quando anche la locuzione legislativa *edifizi ad uso di culto* non comprendesse già, oltre quelli *consacrati al culto* (chiese ed accessori: battistero, sagrestia, campanile, anche se separato dalla chiesa), ancora quelli necessari *al ricovero dei suoi ministri* (*case canoniche e rettorie*), soccorrerebbe la disposizione della legge 11 agosto 1870, che esenta dalla conversione, oltre gli edifici *ad uso di culto,* anche gli edifici *necessari ad uso di abitazione* dei Rettori, Coadiutori, Cappellani, custodi e inservienti della Chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

* * *

Riassumendo, per l'art. 18 della legge *generale* 7 luglio 1866, n. 3036:

Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione:

1) gli *edifizi, ad uso di culto, che si conserveranno a questa destinazione,* in un coi quadri, statue mobili ed arredi sacri, che vi si trovano.

E per l'art. 4 della legge *interpretativa* 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*:

Nella esenzione dalla conversione stabilita nell'art. 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi:

a) gli *edifici ad uso di culto*;

b) gli *edifici necessari ad uso d'ufficio* delle rispettive amministrazioni, *o di abitazione* dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della Chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

* * *

Quindi per l'art. 20 della legge del 1866, *non* gli *edifici ad uso di culto* e gli *edifici necessari ad uso di abitazione* dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa (che per l'art. 18 si conserveranno a questa destinazione), ma *solo* i *fabbricati dei conventi,* soppressi da questa e dalle precedenti leggi «...saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie...» e «tale concessione non avrà luogo per quei *fabbricati*, che al giorno della pubblicazione di questa legge si trovassero *occupati* dallo Stato per pubblico servizio o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati».

E per l'articolo 21: «Saranno definitivamente *acquisiti* allo Stato, alle Provincie e ai Comuni gli *edifizi monastici* destinati agli usi indicati nell'articolo precedente e già concessi in esecuzione delle leggi anteriori di soppressione»; ma non mai *gli edifici ad uso di culto* e gli *edifici necessari ad uso di abitazione degli ufficianti,* che, sebbene *occupati, non* possono essere *mai* definitivamente *acquisiti* allo Stato, alle Provincie e ai Comuni, dovendo essere conservati per legge alla loro destinazione.

* * *

Nel Testo Unico delle leggi ecclesiastiche adunque sembrerebbe opportuno inserire una disposiziane chiarificatrice delle norme vigenti, che potrebbe essere sostanzialmente questa:

Art. ... — Gli edifici ad uso di culto, eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione a norma dell'art. 18 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, ivi compresi gli edifici ad uso delle rispettive amministrazioni o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della Chiesa, di cui nell'art. 4 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. *P*, sebbene siano stati *occupati* dallo Stato, dalle Provincie o dai Comuni, *non sono mai definitivamente acquisiti* allo Stato, alle Provincie o ai Comuni, in forza dell'art. 21 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, dovendo per gli art. 18 della legge stessa e 4 di quella 11 agosto 1870, n. 5784, essere conservati alla loro destinazione e a questa restituiti appena possibile.

Tiberio Natalucci.

QUESTIONI CANONICHE

I.

Le Messe nella notte del S. Natale.

(*Can. 821*).

Un abbonato ci domanda:

1um An Missa conventualis, de qua in Canone 821, § 2, intelligatur etiam Missa Communitatis in Ecclesiis Monialium, quae ad Chorum tenentur ex particularibus Constitutionibus?

2um An rituales Missae, de quibus in eodem Canone § 3, celebrari possint in Ecclesiis Monialium etiam apertis januis?

3um Et quatenus affirmative, an Ordinarius, ad normam Canonis 482, prohibere possit quominus hujusmodi Missae celebrentur in Oratoriis prope Ecclesiam Capitularem vel Paroecialem, ne Missae Conventuali vel Paroeciali noceant?

Rispondiamo:

Ad I. — Affirmative.

Ad II. — Negative.

Ad III. — Affirmative quod ad Missam conventualem; quod ad ceteras provisum in II.

1. Due parole per chi non sa il latino. Come notavamo nel « Mon. Eccl. » dell'anno scorso, pag. 81, quesito 20, la notte di Natale è permesso celebrare solo la Messa Conventuale e la Parrocchiale, non altra, senza l'indulto apostolico (can. 821, § 2). Quanto alla Messa parrocchiale la cosa è semplice ed è facile cogliere la portata sociale di tale disposizione; chi scrive non può trattenere la commozione anche al solo ricordo dei carismi che sull'apostolato parrocchiale la Provvidenza ha profuso proprio nella mistica notte; per credere occorre provare, ma tenendosi fedeli alla liturgia, a *tutta* la liturgia, e viverla *tutta* col suo popolo! Quando diciamo *tutta* intendiamo, per il caso, estensivamente (dal primo giorno dell'Avvento) e intensivamente (con spirito di fede e nei minimi dettagli). E si provveda per tempo a che non manchino i confessori.

Alla parrocchia qui sentiamo si debba dare il suo senso vero sì, ma ampio, nell'ambito del canone 451; quindi comprendiamo anche le così dette *vicarie* perpetue (ex can. 451, § 2, 2°) che sono di fatto vere e proprie parrocchie, costituite appunto per agglomerati di case troppo distanti dalla parrocchia matrice. Che una tal Messa si possa celebrare a porte aperte non c'è dubbio.

2. Quanto alla Messa conventuale, occorre precisarne il significato: dice il Barin (1): « Si chiama *conventuale* quella Messa che si deve celebrare ogni

(1) Sac. Luigi Barin, *Catechismo liturgico*[6] vol. III, n. 81, p. 211. L'opera, in tre volumi (Rovigo, Istituto Veneto di arti grafiche, L. 14, 18, 18), è per noi degna

giorno nelle chiese cattedrali o collegiate, nonché in quelle dei regolari obbligati alla recita corale del Divino Ufficio, dopo una determinata ora canonica e nel modo voluto dalle rubriche». Quindi si ha Messa conventuale innanzi tutto nei Capitoli, tanto cattedrali che collegiati; poi nei monasteri e nei conventi di regolari tanto maschili che femminili: e tutti sanno che regolari sono i religiosi di un Ordine, cioè di una Religione in cui per costituzioni legittimamente si professano voti solenni (can. 488, 7°). In tutte queste chiese od oratorii si può celebrare la Messa di mezzanotte nella notte del S. Natale, per il § 2 del canone in esame; e forse non è superfluo aggiungere che la sola Messa conventuale o parrocchiale vi si può celebrare a quell'ora; e che pertanto non è tollerabile che, senza indulto apostolico, vi si celebrino le altre Messe. Per esempio non è tollerabile che il Sacerdote che ha celebrato la S. Messa di mezzanotte, continui poi senza interruzione (tanto per spicciarsi) a celebrare le altre due, pur incespicando in continui controsensi dei brani liturgici.

3. Notavamo anche l'anno scorso (loc. cit.) che il Santo Padre Pio X «per soddisfare ai pii desiderii di coloro che erano nella impossibilità di partecipare alla S. Messa parrocchiale o conventuale», il 1° agosto 1907, con decreto del S. Officio (1) concedeva l'indulto della S. Messa di mezzanotte negli oratorii dei monasteri di suore *di clausura*, di altri istituti religiosi e case pie e dei seminarii. L'anno appresso, con decreto della stessa Suprema Congregazione, il medesimo Sommo Pontefice Pio X (2) confermava la medesima concessione e precisava due punti:

I. che l'indulto *non comportava* potersi celebrare anche *a porte aperte*;

II. che l'indulto concesso *per gli Oratorii non poteva* estendersi anche alle chiese dei Religiosi, sia pur che servissero al popolo.

Il primo punto ci conferma nel carattere della concessione, che è in favore delle persone che non potrebbero partecipare alla S. Messa parrocchiale o conventuale, *e solo per esse*; quindi l'indulto va interpretato strettamente per quanto possa toccare la partecipazione del popolo e la vita parrocchiale. Da tale concetto scaturisce anche il secondo punto, poiché non si vede la necessità di scendere in chiesa, quando c'è l'Oratorio per le funzioni interne della famiglia religiosa; ché se non avessero oratorio interno, ma solo la chiesa non parrocchiale, e questa servisse al pubblico, anche in questa potrebbe celebrarsi la S. Messa della Notte di Natale, perché «favores sunt ampliandi», ma a porte chiuse, perché il favore è concesso ai religiosi, non ai fedeli esterni, e per questa parte va interpretato strettamente, perché odioso alla vita parrocchiale (ex can. 50).

4. Né il *Codex Juris Canonici* ha mutato, anzi ha ricevuto e confermato tale diritto nel canone 821, dove dopo aver disposto che il tempo per iniziare la lecita celebrazione della S. Messa va da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo mezzogiorno (§ 1), eccettuata la notte del Santo Natale per la sola Messa

della più ampia lode; rimanderemo ad essa i nostri lettori e la terremo come fondamentale. Cfr. F. Dal Sasso, *Liturgiae sacerdotalis compend. institut.*, p. 203.

(2) «Mon. Eccl.», 1907, p. 241.

(3) «Mon. Eccl.», 1908, p. 410 s.

conventuale e parrocchiale (§ 2), dispone al § 3: « *Tuttavia in tutte le case religiose o pie che hanno l'Oratorio con facoltà di conservare abitualmente la santissima Eucaristia, un solo sacerdote può celebrare le tre messe di rito, oppure osservando le disposizioni da osservare, una sola, che valga per tutti i presenti anche a soddisfare al precetto, e amministrare, a chi la domanda, la santa Comunione* ».

Quel « *tamen*, tuttavia » posto al principio ci fa subito sentire che s'introduce una limitazione al diritto comune dei paragrafi precedenti, e che quindi occorre procedere con cautela da una parte per non restringere, fino a sopprimerlo, il favore concesso alle persone che abitano nelle case religiose o nelle case pie, e dall'altra per non allargarlo fino ad estenderlo troppo per quelli che sono fuori.

Case religiose qui s'intendono, quelle canonicamente erette per religione tanto clericale quanto laicale, maschile o femminile, di regolari o meno, formate o meno, ai sensi del canone 488, 5°, « domus alicuius religionis in genere »; che non siano comprese nel paragrafo precedente, che cioè non abbiano, per qualsiasi motivo, la Messa conventuale o parrocchiale: quindi la chiesa di una congregazione che fosse parrocchiale rientrerebbe nel paragrafo precedente, così pure la chiesa di religiosi tenuti all'ufficio divino e quindi alla Messa conventuale: al contrario una chiesa, anche di regolari, dove fossero, per caso, solo due religiosi, e quindi non fosse neppur concepibile la Messa conventuale, rientrerebbe nel § 3, perché non cesserebbe di essere chiesa di una casa religiosa; mentre una chiesa tolta ai regolari, e affidata poi ad una confraternita, non essendo più chiesa di casa religiosa, non rientrerebbe neppure in questo paragrafo, né potrebbe aver la Messa di mezzanotte, a meno che non fosse diventata chiesa di una casa pia.

5. Per casa pia s'intende, in diritto canonico, quella legittimamente (cioè dall'autorità ecclesiastica, sia pur in concorrenza con quella civile) istituita ad opere di pietà, di religione, di carità cristiana, quindi anche una casa di esercizi spirituali, un collegio, un orfanotrofio, e a maggior ragione un seminario. Pertanto se in un ex convento fosse stato poi installato un convitto o un orfanotrofio, brefotrofio ecc.... od anche una semplice congregazione religiosa non tenuta all'officio divino e quindi alla Messa conventuale, rientrerebbe indubbiamente in questo paragrafo e non nel precedente. E le carceri e gli stabilimenti di pena? Non sono davvero case religiose o case pie, anche se per molti, quando s'incontrano con un sacerdote vero, cioè con un apostolo, sono case di rieducazione e di redenzione; quindi per diritto comune non si può dire estensibile anche a loro l'indulto; ma non sarà difficile ottenere a tal uopo, almeno *ad tempus*, l'indulto apostolico.

6. Agli effetti di cui si sta discorrendo, il paragrafo 3 in esame esige che la casa religiosa o pia *a*) abbia *un oratorio*, e *b*) che in esso si conservi abitualmente il SS. Sacramento.

a) La definizione dell'oratorio l'abbiamo nel canone 1188, § 1: « un luogo destinato al divin culto, non però principalmente allo scopo di servire a tutto il popolo per l'esercizio pubblico della religione », ma in commodo di un collegio, di una comunità o di un ceto di fedeli o anche solo di una famiglia o

di un privato. È pubblico, semipubblico e privato. Privato o domestico se eretto in una casa privata ad uso di una famiglia o di persona privata (ib. § 2, 3°) e ad esso si assimila la cappella funebre eretta nel cimitero da famiglia o da persona privata (can. 1190). È chiaro che l'oratorio privato non interessa la nostra questione, a meno che non si tratti di quello di un cardinale o di un vescovo, i quali sebbene privati, godono i privilegi degli oratorii semipubblici (can. 1189).

L'oratorio è semipubblico se eretto esclusivamente per una comunità o un ceto di fedeli senza libero adito pel popolo (ib. § 2, 2°); mentre è oratorio pubblico se pur essendo eretto principalmente a vantaggio di una comunità o anche di privati, abbiano provato diritto tutti i fedeli di entrarvi almeno durante gli officii divini» (ib. § 2, 1°); tanto l'oratorio pubblico quanto il semipubblico fa al caso nostro. All'oratorio pubblico si avvicina assai la chiesa; se ne differenzia intanto inquanto questa è eretta «allo scopo speciale che serva *per tutti* i fedeli all'esercizio del pubblico culto» (can. 1161), anche se sia appoggiata ad una comunità o ad un collegio e se essi se ne servano per le loro funzioni, tale uso non essendo incompatibile con la sua principale destinazione;

b) Il dispositivo del canone richiede inoltre che nell'oratorio, pubblico o semipubblico, ci sia la facoltà di conservarvi abitualmente la Santissima Eucaristia, ed a tal proposito va tenuto particolarmente presente il canone 1265, § 1, 2°, per il quale su licenza dell'Ordinario il Santissimo si può conservare abitualmente nell'*oratorio principale*, pubblico o semipubblico, di una casa pia o religiosa o anche di un collegio ecclesiastico retto dal clero secolare o da religiosi»; quindi non nelle chiese e gli oratorii pubblici in cui l'Ordinario locale avesse permesso, *per modum actus*, di conservare il Santissimo, secondo il paragrafo 2 dello stesso canone, né in un oratorio di casa pia o religiosa che non avesse ottenuta la detta facoltà di conservare abitualmente il Santissimo.

7. Dal fin qui detto rimane chiaro che la S. Messa di mezzanotte, si può celebrare:

I. — per diritto comune: *a*) nella chiesa capitolare, come messa conventuale; *b*) nella chiesa collegiata; *c*) nella chiesa di un Ordine o di religiosi regolari d'ambo i sessi ove si reciti per regola il divino ufficio e sempre come messa conventuale; *d*) nella chiesa parrocchiale o quasiparrocchiale; *e*) nella chiesa che godesse di espresso indulto apostolico;

II. — per concessione fatta *iure ipso*: nell'oratorio principale, pubblico o semipubblico, di una casa religiosa, ove sia la facoltà di conservare abitualmente il Santissimo; *b*) nell'oratorio pubblico o semipubblico di una casa pia, seminario, collegio religioso, ospedale, riformatorio ecc., canonicamente eretti, ove sia facoltà di conservare abitualmente il Santissimo.

8. La Messa non può essere che una, né può cominciarsi prima della mezzanotte, e notiamo di sfuggita che lodevolmente si può premettere ovunque la recita o il canto dell'officio divino, previamente *ben preparato* o una chiara, succosa istruzione che sia insieme storica, ascetica e liturgica; si otterrà così, come per incanto, quel silenzio e quel raccoglimento che è vano sperare dai soli carabinieri.

Anticipare l'inizio della S. Messa per far coincidere l'intonazione del *Gloria* con lo scoccar della mezzanotte è non solo puerilità di chi vive fuori dei misteri cristiani, ma anche aperta violazione della tassativa prescrizione del canone in esame: « inchoari media nocte potest sola Missa conventualis ecc. ».

Né alcuno pensi sia permesso nelle case pie o religiose celebrare ininterrottamente le tre messe, perché è detto nel canone: « unus sacerdos tres rituales missas... celebrare potest »; poiché il *C. J. C.* (can. 2) ha conservato in tutto il loro vigore le leggi liturgiche che non corregga espressamente; quindi le tre messe del S. Natale si possono celebrare sì, nell'oratorio principale di casa religiosa o pia, come sopra, ma quanto all'ora, va osservata per ciascuna quella che dalle leggi liturgiche le è assegnata. La poco felice dizione del canone è dovuta alla preoccupazione di dir più cose insieme, e cioè che in siffatti oratorii non è solo permessa la S. Messa di mezzanotte, ma anche quella dell'aurora o dei pastori e poi anche la terza, e che l'una non include né esclude l'altra o le altre, « servatis servandis », salve cioè sempre le leggi liturgiche quanto all'ora, alla purificazione e abluzione ecc., e tenendo fermo che per soddisfare al precetto festivo basta, anche agli estranei, assistere ad una sola e che in ciascuna si può amministrare la S. Comunione « infra missam », salvo per il resto il canone 846 § 1, e 867.

Per i nostri lettori missionarii sarà opportuno tenere anche presente che la Sacra Congregazione di Propaganda Fide concede, tra le altre facoltà, agli Ordinarii dipendenti di permettere che nelle chiese del loro territorio subito dopo la mezzanotte si possano celebrare le tre messe del Santo Natale e si possa amministrare ai fedeli la Santa Comunione, badando bene che tutto si faccia con la dovuta reverenza! formula questa comprensiva di quanto abbiamo sopra esposto e forse anche di più, inquanto all'espressione « in ecclesiis sui territorii » si suol dare ampia interpretazione, estendendola, com'è naturale, anche alle chiese non parrocchiali, anche agli oratorii pubblici, sia pur di persona privata.

9. Veniamo alle porte. Per la Messa conventuale o parrocchiale non c'è questione, può celebrarsi, anzi, salvo espressa proibizione dell'autorità competente, deve celebrarsi a porte aperte, salve, beninteso, le leggi di clausura! Ma nessuno potrà negare che in forza del canone 1261 (che andrebbe un pochino meglio studiato e osservato *ab utroque clero* e da altri ancora) sia diritto e dovere degli Ordinarii tutti di vigilare l'esercizio del culto pubblico, e che se essi dispongano in argomento, non c'è esenzione che tenga, e tutti i religiosi, di ambo i sessi, di ogni Ordine o congregazione o famiglia, saranno tenuti ad ubbidire. Ne scende di logica conseguenza che se l'Ordinario, per ragioni sue, disponesse che per la Messa di mezzanotte le chiese di monasteri o di conventi rimanessero a porte chiuse, l'ordine andrebbe santamente rispettato.

Ma la questione si fa più viva quando si viene alle porte di case religiose o pie di cui al canone 821, § 3. A proposito delle quali la risposta del S. Officio, sopra ricordata, in data 26 novembre 1908, parla assai chiaro, disponendo tassativamente che debbano rimanere chiuse durante la Messa nella notte del Santo Natale. « I: an indultum importet facultatem tres missas, vel unam tan-

tum pro rerum opportunitate, celebrandi *etiam apertis Oratoriorum ianuis.* — Resp. *Negative*».

Se non che il *Codex Juris Canonicis*, al canone 821, § 3 non fa cenno di porte; di qui il dubbio. Il Grosam (4) pensa che la limitazione delle porte chiuse sia stata abolita col Codex, in forza del canone 6, 3°, seguìto dallo Schäfer (5); ma la maggior parte degli autori tengono la sentenza contraria, che cioè il canone 821, § 3 riporti integralmente il diritto antico e che pertanto si debba applicare il numero 2° dello stesso canone 6 e seguire il diritto anteriore al Codex, e decidere per le porte chiuse (6). Noi, pur riconoscendo che la dizione del canone poteva essere più esplicita, non esitiamo a metterci con questi ultimi (7), anche per tre principali ragioni: 1° per il canone 6 n. 4, che ci vieta allontanarci dal diritto antico finché rimane in dubbio se qualche prescritto dei canoni nuovi discordi dall'antico; 2° perché il paragrafo 3 del canone in esame esplicitamente si richiama nelle note non genericamente alla risposta del S. Officio, ma proprio «ad I» dove si prescrivono le porte chiuse *e non altro*; 3° perché il paragrafo, come abbiamo notato, esige per la sua stessa stesura una interpretazione stretta; 4° perché la concessione è fatta per riguardo ad un certo ceto di fedeli e non a tutti i fedeli, e 5° è in danno della vita parrocchiale, checché ne pensi chi forse la vita parrocchiale non ha mai vissuta. E questo va detto per tutte le manifestazioni religiose; le lettere di sacerdoti e di vescovi che ci pervengono ogni giorno ci dicono quanto turbamento all'armonia e quanto grave danno venga alle anime da certe intemperanze da parte di chi non ricorda che l'organizzazione della vita pastorale è semplicemente questa: Chiesa universale, con a capo il Papa; diocesi o quasi diocesi con a capo il vescovo; parrocchie con a capo il parroco; tutti gli altri organismi sono in funzione di questi, in ausilio a questi e debbono agire in armonia ad essi, cioè coi parroci e coi vescovi, dei quali ciascuno può dire: *Qui non colligit mecum, spargit.* Questo la logica, questo il buon senso, questo insegna l'esperienza quotidiana e la storia.

La grande utilità dell'esenzione e la sua grande funzione storica non è chi l'ignori; ma è anche da tenere nel suo giusto valore l'autorità dei vescovi e dei parroci, e soprattutto la necessità di mantenere salda l'organizzazione gerarchica per compiere in modo efficace l'apostolato.

10. Scende ora naturale la risposta al secondo dubbio: se si tratta di chiesa di suore, vi si potrà celebrare la notte di Natale, ma *a porte chiuse,* in forza del canone 821, § 3; pur ammettendo ad assistere qualche persona estranea; se si tratta di vere monache, con l'obbligo dell'officio, vi si potrà celebrare la Messa conventuale, a tenore dello stesso canone 821, § 2, anche a porte aperte, con le dovute cautele; sulle quali il vescovo può risrvarsi il giudizio e i provvedimenti che crederà opportuno. Le risposte agli altri due dubbi sono manifestate da quanto abbiamo discorso.

SILVIO ROMANI.

(4) In Theolog.-prakt. Quartalschrift, 75 (1922), p. 289.

(5) *De Religiosis*², n. 377.

(6) Cfr. WERMERSCH-CREUSEN, II, n. 98; CAPPELLO, *De Sacram.*, I, n. 793; BLAT, *Commentarium*, III, p. 135; GOYENECHE, in *Comment. pro Relig.* 1920, p. 229.

(7) «Mon. Eccl.», 1932, pag. 813, ques. 20.

II.

Jus funerandi.

1. Come può constare se una chiesa abbia o non abbia il diritto di funerare? Il fatto che in una chiesa trovansi sepolcri e lapidi mortuarie è sufficiente a dimostrare questo diritto?

2. Le chiese ex-conventuali, rette da sacerdoti secolari, possono vantare il diritto di funerare, che avevano per la loro qualità di chiese di Regolari?

3. Il fedele, che si elegge la chiesa pel funerale, viene con ciò stesso ad escludere il parroco proprio tanto dalla Messa esequiale quanto dall'accompagnamento al cimitero? (s'intende come celebrante).

4. Che dire quando un fedele, eleggendosi la chiesa pel funerale, nel contempo espressamente aggiunga di non voler ledere i diritti parrocchiali?

5. In questo caso può il fedele eleggersi un'altra chiesa (che non sia quella parrocchiale) e richiedere che esso venga celebrato dal Parroco proprio?

6. Il celebrante la Messa esequiale nella chiesa scelta pel funerale è necessario che presieda l'accompagnamento al cimitero, se anche questo ha luogo separatamente da quella e nelle ore pomeridiane?

R. 1. Il diritto di funerare, com'è noto, comprende tre cose: l'accompagnamento della salma dalla casa alla chiesa; la Messa di *Requiem* con l'assoluzione, o almeno quest'ultima; il trasporto della salma dalla chiesa ove le funebri cerimonie sono state compiute, fino al luogo ove dev'essere sepolta.

Tale diritto non appartiene indistintamente a tutte le chiese; ma, lasciando deliberatamente da parte i vari casi particolari previsti ai canoni 1216-1222, ricorderemo che, secondo il Codice (can. 1225), il diritto di funerare appartiene alle chiese parrocchiali e a quelle dei regolari. Tutti sanno quali sono le chiese dotate di parrocchialità; tutti possono conoscere le chiese dei regolari, cioè le chiese pubbliche dei religiosi (eccetto quelle delle monache) di voti solenni. Tuttavia il Codice prevede che anche altre chiese, oltre quelle indicate, possono avere il diritto di funerare: *vel in aliam ecclesiam funerandi jure praeditam,* il che può provenire, sia da una concessione della Santa Sede o dell'Ordinario del luogo, sia da un accordo preso dai rispettivi parroci, sia dalla consuetudine (cfr. S. Romana Rota, Mediolanen 18 julii 1914; Bergomen. 29 martii 1919, ove sono citati parecchi autori; S. Cong. Conc. Gallipolitana, 24 maii et 15 nov. 1930).

Per sapere se una chiesa possegga o no il diritto di funerare, basta dunque verificare se essa è parrocchiale, se appartiene a regolari (eccetto le monache), se esista una concessione dell'autorità ecclesiastica o qualche convenzione, o finalmente se abbia pacificamente esercitato questo diritto per quarant'anni continui e interi (can. 27 § 1) cioè se vi sia una legittima consuetudine sia generale per tutta la regione o provincia, sia speciale per un luogo od una chiesa.

Il fatto che una chiesa abbia delle tombe è in se stesso forte presunzione che le appartenga altresì il diritto di funerare, secondo l'adagio: *ubi tumulus,*

ibi funus; presunzione che conserva tutta la sua forza sino al giorno in cui possa dimostrarsi il contrario (8). Infatti, assolutamente parlando, taluno può scegliersi una chiesa per i funerali propriamente detti, e un'altra per la propria sepoltura (9). Ma finché non risulti con certezza ch'egli stesso (ad esclusione dei suoi eredi) abbia voluto separare le due cose, queste devono essere unite (cfr. Many, *De locis sacris*, n. 109): quindi se una chiesa ha delle tombe, dobbiam dire che ha pure il diritto di funerare, a meno che non risulti in maniera positiva, che i defunti ivi sepolti abbiano voluto tutti, espressamente, tale separazione.

Notiamo tuttavia che una sanzione del diritto particolare può stabilire la separazione di queste due cose: *funus* e *tumulus*: così il Vermeersch (*Epit. jur. can.*, t. II, n. 532) cita la dichiarazione del Concilio di Malines, nel 1920, a tenore della quale: *ex sola coemeterii electione jus in exsequias ecclesiae tumulanti non conferre.*

Quanto alle semplici pietre sepolcrali, se sono distinte dal sepolcro stesso, e non costituiscono che un ricordo del defunto deposto altrove, evidentemente non possono stabilire il diritto di funerare.

2. Le chiese che appartenevano in altri tempi ai regolari, se questi le hanno abbandonate definitivamente e con il permesso dell'autorità ecclesiastica, in modo che non siano più chiese di regolari, hanno perduto, con ciò stesso, il diritto di cui godevano in quanto chiese di regolari. Ma occore vedere se questo diritto sia stato loro continuato in casi particolari, sia in virtù di una concessione positiva, sia per effetto della consuetudine, come abbiamo spiegato sopra.

Quanto ai membri delle famiglie aventi ancora la tomba degli antenati in queste chiese, se avessero il diritto di esservi sepolti, avrebbero parimenti il diritto che vi si compiano i loro funerali, secondo l'adagio: *ubi tumulus, ibi funus,* come fu già detto; ma cessato tale diritto per disposizione di diritto pubblico, è chiaro che è caduto anche il diritto per il funere.

3. Il fedele, che si elegge pel suo funerale una chiesa diversa da quella della propria parrocchia, non può escluder mai definitivamente il proprio parroco da tale cerimonia: è evidente. Il Codice precisa due circostanze principali:

se la chiesa scelta è una chiesa di regolari o almeno una chiesa esente dalla giurisdizione del parroco, questi va a prendere la salma e l'accompagna fino alla porta della chiesa: là entra in funzione il rettore della chiesa stessa (can. 1230 § 3), il quale compie i sacri riti e accompagna la salma al luogo della sepoltura;

se la chiesa non è esente dalla giurisdizione del parroco, questi (purché il defunto sia suo soggetto), ha il diritto di compiere tutte le cerimonie:

(8) Per esempio se da trent'anni non vi si faccian più funeri, ma essi si faccian solo nella chiesa parrocchiale (Ex can. 76). [*N. d. D.*].

(9) Il ch. A. dà a questa parola il significato di *tomba*; in tal senso oggi, abolite le chiese sepolcrali, non avrebbe rilevanza la distinzione tra «funerali propriamente detti e... sepoltura», ma tra chiesa di funerali e cimitero; si comprende così quanto più sotto si riporta dal Vermeersh. [*N. d. D.*].

prendere la salma, celebrare i sacri riti in chiesa, accompagnarla al luogo della sepoltura (can. 1230 § 4).

4. Il fedele che sceglie per il suo funerale una chiesa diversa dalla propria parrocchia, se la detta chiesa è esente dalla giurisdizione del parroco, esclude adunque il proprio pastore da una parte delle funebri cerimonie; ma, assolutamente parlando, non si può dire che leda alcuno dei diritti di lui, giacché la legge ecclesiastica determina ciò che in tal caso bisogna fare armonizzando la volontà privata con le esigenze superiori di carattere pubblico.

Se la persona volesse ad ogni costo far compiere dal proprio parroco la cerimonia in chiesa esente dalla sua giurisdizione, essa dovrebbe esser considerata come avente due volontà opposte l'una all'altra; le circostanze dovrebbero indicare quale delle due deve prevalere: a che cosa teneva di più il defunto, se ai propri funerali fatti nella *tale* chiesa, o ai funerali fatti dal *parroco* (10).

Non dimentichiamo però che il parroco, in caso di funerali celebrati in altra chiesa, ha diritto alla porzione parrocchiale, a norma del canone 1236 § 1; e che tale prescrizione trascende il puro interesse economico ed investe un concetto assai più elevato, la sacra paternità del Parroco per quel suo figlio defunto su cui piange e prega e spera.

5. Ma se il fedele intendesse esigere assolutamente che il parroco debba compiere tutte le cerimonie in una chiesa esente dalla sua giurisdizione, cotesta volontà, essendo contraria al diritto, dev'essere considerata come nulla a meno che il Rettore della chiesa eletta non consentisse, come forse converrebbe in certi casi.

6. Il sacerdote che ha celebrato la Messa di *Requiem,* deve necessariamente presiedere all'assoluzione, a meno che questa non sia data da un Cardinale o dal Vescovo della diocesi; ma per l'accompagnamento al cimitero può farsi sostituire da un altro sacerdote (can. 1231 § 2).

Vi è dunque una grande differenza tra i sacri riti che costituiscono la seconda parte dei funerali, e la terza cioè l'accompagnamento al luogo della sepoltura: il sacerdote che ha cantato la Messa può farsi sostituire da un altro sacerdote per l'accompagnamento, cosa che non gli è permessa per l'assoluzione.

E. E. *s. s. s.*

(10) E in caso dubbio si deve star sempre per la parrocchia «quae habet intentionem fundatam in iure». [*N. d. D.*].

QUESITI MINORI

1. *Trasporto del SS. Sacramento.* — È permesso, per una speciale pubblica funzione, di una novena, triduo, rosario o preghiera al Cuore di Gesù, trasportare la S. Pisside dall'altare maggiore ad un altro altare, per poi riportarlo nella custodia dell'altare maggiore?

R. Sì. Il SS.mo in alcune chiese, deve, in altre può essere custodito (cfr. «Mon. Eccl.», 1932, p. 59) ma dovunque deve esser sempre degnamente custodito in un altare, vorremmo dire nel *Suo* altare, che deve esser come il cuore della chiesa e attorno al quale non saranno mai troppe le nostre cure per evitare i due eccessi, quello dell'abbandono (ed è il più frequente) e quello delle puerili esagerazioni.

Comunque basta un po' di fede per capire che la SS.ma Eucaristia va custodita nel luogo più distinto e più bello, quindi, di regola, nell'altare maggiore; e quando la venerazione e il culto sovrano dovuto all'Augustissimo Sacramento lo esigessero o lo consigliassero, l'Ordinario designerà un altro altare. In tal caso si badi a render ben visibile e facilmente individuabile tale altare o cappella ove vive il Divin Prigioniero. Fa veramente pena, talvolta, entrare in chiesa, specialmente di grandi città, e vedersi costretto a percorrerla in lungo e in largo per trovar l'altare del Santissimo, quando pur si riesce a trovarlo con certezza. Mentre si prova sempre una ineffabile dolcezza quando, entrando in una chiesina anche povera, per esempio di un paesello alpestre, se l'altare maggiore, non con lo splendore dei marmi ma col candore dei lini, il nitore dei candelieri e tutto l'altare e il sorriso composto dei fiori *veri*, misuratamente disposti, vi dicon che lì vive il Signore, e che attorno a Lui vive un'anima sacerdotale e vivono altre anime consapevoli di tanto Tesoro.

Il *C. J. C.* non permette che il SS.mo si custodisca *abitualmente* che in un solo altare (can. 1268, § 1), e così avea ripetutamente risposto la Sacra Congregazione dei Riti, per esempio in una *Augustae Praetoriae* del 21 luglio 1696, n. 1946 ad 3; e in una *S. Jacobi de Cile,* n. 3104; ma non è stato mai vietato, occorrendo, di trasportare il Santissimo dal suo altare in altro, e viceversa, in occasione di qualche speciale funzione. L'importante è che le cose si facciano per bene; pertanto si badi che tanto all'altare da cui il SS.mo deve esser preso quanto all'altro dove si deve portare ardano due candele. Accompagnato da due chierici o due tra i fedeli, che precederanno portando due ceri accesi, e da un altro con l'ombrello, il sacerdote vestito di cotta (si badi bene) e di stola, si accosta all'altare, e, fatta genuflessione in piano, sale l'altare, vi stende sopra, in mezzo, il corporale, apre il S. Tabernacolo, genuflette, prende devotamente il Signore nella pisside con le SS. Particole o nella teca con l'Ostia grande, e la depone sul Corporale. Genuflette, discende sulla predella, genuflesso con ambo le ginocchia prende il velo omerale, sorge, prende devotamente con le mani velate il Signore, copre con l'estremità del velo pisside o teca e a passo moderato, preceduto dai ceri, sotto l'ombrello portato da un chierico o da un laico che dà la destra, si avvia all'altare, devo-

tamente recitando, alternato con chi l'accompagna, qualche salmo o cantico o inno eucaristico (per esempio: *Laudate, pueri, Magnificat, Benedicite, Adoro Te devote*).

Giunto all'altare, depone il Signore sul corporale, genuflette, poi va a genuflettere con ambo le ginocchia sulla predella (o ultimo gradino), lascia il velo omerale, ascende, genuflette, apre il Tabernacolo, vi ripone il SS.mo, genuflette, chiude la porticina, mentre anche gli altri rimangono genuflessi dinanzi l'infimo gradino dell'altare. Con essi poi il sacerdote genuflette in piano e torna per la via breve in sacristia.

Va notato che in tal caso non si può trasportar l'Ostia grande già messa nell'Ostensorio, ma chiusa nella sua teca (D. 3576 ad 12); e che il trasporto può esser fatto anche da un diacono, anche se vi sono dei sacerdoti che potrebbero farlo (D. 4194 ad 3) essendo essa una facoltà inerente all'ordine suo, né essendone ristretto l'esercizio.

Analogamente si farà *subito dopo la funzione*, riportando il SS.mo al suo altare. Ma a tal proposito non ci pare opportuno riportarlo mentre la folla ondeggia e si pigia per uscire; meglio attendere un pochino o affrettarsi prima che cominci il movimento di uscita, per evitare irriverenze più o meno volontarie. (Cfr. Barin, loc. cit..; Hebert, *Leçon de liturgie*, I, p. 275, n. 95; De Carpo-Moretti, *Caeremoniale*, 1128 ss.; *Ephem. liturg.*, VIII, 1894, p. 398).

2. L'antifona *In paradisum* deve dirsi proprio prima che si esca di chiesa, o per via mentre il cadavere si porta al cimitero?

R. Quando il trasporto al cimitero si fa subito dopo l'assoluzione, e vi partecipa anche il sacerdote officiante (ed è sempre bene vi partecipi e si spieghino diligentemente al popolo cristiano le cerimonie e le preghiere liturgiche relative), finita l'orazione *Deus cui proprium est* si ordini devotamente, col dovuto raccoglimento e silenzio, il mesto corteo, nello stesso ordine che si è tenuto venendo dalla casa alla chiesa. Quando tutto è pronto si leva il cadavere e mentre si porta fuori di chiesa il clero canta la tenerissima antifona che è come l'estremo saluto e l'augurio commosso della santa Madre Chiesa al figlio che parte per tornare in patria. La musica stessa assume qui un tono, che è insieme preghiera e voto e promessa e trionfo, e tocca le fibre più delicate dell'anima cristiana e spande nei cuori straziati dalla morte il balsamo più soave: ma ad un patto, che a quelle anime che ascoltano si sia fatta conoscere e fatta gustar prima, con paziente, industre, sapiente, tenace opera educativa, la soave bellezza e delle parole e della musica.

Le rubriche (*Rit. Rom.*, tit. VI, cap. 3, n. 11 ss.) non prescrivono che si debba cantar altro durante il percorso; il Barin[6] (III, p. 455, n. 27) dice: « Nell'accompagnamento ordinario al cimitero si reciterà il cantico *Benedictus* per via, e non prescrivendo altro il Rituale, se ancor lungo sia il tragitto, si potrà ripetere detto cantico o altro salmo come nell'accompagnamento alla chiesa ». A noi leggendo attentamente le rubriche, sembra che il *Benedictus* debba seguire, nel caso in esame, la benedizione del tumulo (n. 12) quando debba aver luogo, nonché l'aspersione ed incensazione del corpo del defunto e del tumulo, di cui al n. 12; quindi non ci pare che durante il percorso sia

prescritto né il *Benedictus* né altro cantico o salmo; si potrà quindi ripetere anche più volte *In paradisum*, si potrà recitare uno o più dei salmi prescritti per il percorso dalla casa alla chiesa, oppure, e sarà tanto meglio, si potrà alternare con essi l'antifona *In paradisum*; e si potrà anche, se non erriamo, alternare tra il clero il popolo.

3. Nella mia parrocchia non è possibile, per mancanza di clero, seguir le rubriche del Messale nei giorni della Settimana Santa; come regolarmi?

R. Si attenga al MEMORIALE RITUUM *pro aliquibus praestantioribus sacris functionibus persolvendis in minoribus ecclesiis parochialibus*, edito da Benedetto XIII per Roma (a. 1725), esteso da Pio VII a tutto il mondo (a. 1821), riconosciuto da Benedetto XV, la cui edizione tipica è del 1920. E si provi a spiegarlo ai suoi giovani ed anche al popolo; ne vedrà subito gli effetti salutari. Lo si può trovare presso tutte le maggiori librerie cattoliche; anche presso la nostra editrice Desclée, piazza Grazioli, Roma.

4. Chi è il « Vicarius paroecialis » di cui al canone 420, § 1, 4°?

R. Quello stesso di cui al canone 471, cioè il sacerdote al quale legittimamente (cfr. can. 459) sia stata affidata in modo stabile la cura attuale di una parrocchia la cui cura abituale spetti al Capitolo. È colui che effettivamente sostiene tutto il peso della parrocchia, e nulla più ragionevole che la riserva fatta per lui dal canone 420, § 1, 4°. Si veda quanto diffusamente scrivemmo nel « Mon. Eccl. », 1932, p. 107 ss.

5. Un prebendato corale può abitare fuori di diocesi pur recandosi regolarmente a tutte le ufficiature del coro?

R. Il *C. J. C.* non elenca tra i doveri dei Capitolari quello di abitare, nel luogo del beneficio; il canone 414 li obbliga *al coro*, non al domicilio; tutta la residenza per i canonici si riduce all'assistenza al coro, cioè all'adempimento dei loro uffici come canonici. Ci sono città vescovili situate proprio al confine della diocesi, onde non è raro, in esse, che i canonici abitino in una villa a pochi minuti di distanza, civilmente forse nello stesso comune della città, ecclesiasticamente però nel territorio di un'altra diocesi. Chi direbbe che essi non risiedono sol perché tornano a mangiare e a dormire nella propria casa? Si confronti il Wernz-Vidal, *De personis*, 679. Per il parroco la residenza è ben altra cosa.

6. Si pretende da me la cauzione in denaro e si rifiuta la polizza di assicurazione sulla vita per la presa di possesso dei beni parrocchiali e mi si minaccia la sospensione e poi la rimozione dal beneficio; che cosa potrò fare?

R. Ricorra subito alla superiore autorità contro tale abuso che è in spreto all'articolo 37 delle *Istruzioni* date dalla Sacra Congregazione del Concilio in data 20 giugno 1929 (vedi «Mon. Eccl.», 1929, p. 211 ss.); articolo che a proposito di cauzione obbligatoria per « ogni beneficiato » e

quindi anche pel parroco, dice testualmente: « Detta cauzione potrà prestarsi anche con equivalente *polizza di assicurazione sulla vita,* preferibilmente presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, da depositarsi nella Curia diocesana dietro relativa ricevuta, e da vincolarsi nella forma di cui al superiore articolo 36 ».

Ci piace qui richiamare quanto sapientemente dispone in proposito l'Ufficio Amministrativo dell'Archidiocesi di Torino: « La Sacra Congregazione del Concilio con sua Veneratissima lettera in data 30 dicembre 1932 fa obbligo a tutti i beneficiati, *anche nominati prima del Concordato,* di depositare presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano la cauzione beneficiaria.

« Essa così si esprime: " È risultato che non pochi beneficiati, specialmente parroci, prima del Concordato Lateranense non hanno, per varie ragioni, provveduto in tutto o in parte al deposito cauzionale in garanzia degli eventuali danni del proprio beneficio.

« " Allo scopo pertanto di tutelare la consistenza patrimoniale dei beneficii stessi, questa Sacra Congregazione, a mente del canone 1476 del Codice Canonico crede opportuno richiamare sulla ricordata inosservanza l'attenzione degli Ordinarii Diocesani invitando i beneficiati ad eseguire o completare. entro un congruo tempo, il loro deposito cauzionale ".

« Pertanto in ossequio alla predetta circolare sono pregati tutti i beneficiati a depositare, entro il corrente anno, presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano la prescritta cauzione.

« A norma degli articoli 36-37 dell'Istruzione 20 giugno 1929 l'ammontare di detta cauzione deve corrispondere all'annuo reddito netto del proprio beneficio.

« Potrà essere prestata o in titoli al portatore dello Stato italiano, o garantiti dal medesimo, oppure con equivalente polizza di assicurazione sulla vita da vincolarsi secondo le norme della Ven.ma circolare della Sacra Congregazione del Concilio 16 novembre 1931, visibile in Ufficio. Se qualcuno poi si trovasse in particolare difficoltà per eseguire quanto sopra, potrà presentare le sue osservazioni scritte all'Ufficio Amministrativo Diocesano che benevolmente le esaminerà trasmettendole alla Sacra Congregazione del Concilio, non avendo l'Ordinario Diocesano facoltà in proposito ». (« Riv. dioc. Torin. », 1933, p. 137).

7. Quale è il significato preciso delle espressioni « e gremio Capituli, e Capitulo »?

R. Che la persona di cui si parla debba essere del Collegio capitolare, al quale appartengono solo i canonici, dignità o meno, come è chiaro dal canone 393, specialmente § 2; è consigliabile che il *C. J. C.* venga letto almeno una volta da ogni buon cristiano, per le parti che lo riguardano, almeno due da ogni religioso, almeno tre da ogni sacerdote, e così via...

8. Il beneficiato può dar la garanzia del beneficio con crediti su affittuari?

R. No; le disposizioni vigenti non consentono che due forme, i « *titoli al portatore* dello Stato italiano o garantiti dal medesimo, il cui ammontare,

secondo il corso medio della settimana precedente, corrisponda all'*annuo reddito netto* del proprio beneficio», ovvero la «*equivalente polizza di assicurazione sulla vita*», a scelta del beneficiato e non di altri chicchessia.

9. Quali malattie dispensano dal coro? È necessario provar la malattia col certificato medico?

R. Il canone 420, § 1, 5° scusa con diritto alle distribuzioni quotidiane, escluse le *inter praesentes*, «chi da infermità o da altro fisico impedimento, è trattenuto dall'assistere al coro»; la gravità del male o dell'impedimento, come pure i mezzi di prova, sono lasciati al prudente apprezzamento di chi deve giudicare. A tal proposito non sarà male tener presente anche il canone 417, § 2. per non dimenticare «quanta carità usi la santa Madre Chiesa per i poveri infermi.

10. I ministri della Messa pontificale sono tenuti a recitare privatamente terza e sesta, se per assistere il Vescovo non possono dirle col coro?

R. Affirmative et amplius; non si trova in nessun luogo che ne siano scusati; e il solo cercar certe scuse fa pensare assai male.

11. Le regole liturgiche, come genuflessioni, inchini ecc., obbligano in coro fino a far perdere le distribuzioni?

R. Se si assicura la valida recita del Breviario «placida modulatione» (D'Annibale III, 178, not. 4) non si perderanno gli emolumenti per la negligenza delle regole liturgiche; tale sanzione non si trova né nel *C. J. C.*, né nella dottrina comune. Ciò non vuol dire che chi trascura le regole della liturgia, anche le minori, non faccia male; questa è un'altra questione; ed è risaputo che esse sono altre precettive, altre direttive; le prime obbligano fino alla colpa, le altre no, a meno non obblighino *per accidens*, per esempio *ratione scandali*. Distinguer le une dalle altre non è cosa facile; qui occorre attaccarsi più allo spirito che alla lettera; allo spirito non del secolo o dei fannulloni, ma allo spirito della Chiesa, la mistica sposa di Gesù Cristo. È forse opportuno ricordare le belle parole del Callewaert, sempre così misurato e così felicemente inspirato (*Liturgicae Institutiones*[2], tract. I, 129): «Ut autem in his diiudicandis via praecludatur interpretationibus laxioribus et abusivis, non est recurrendum, ut quidam volunt, ad rigorem exaggeratum et sententiam quae probari nequit, sed *forendus est spiritus genuinae pietatis et sincerae erga Ecclesiae auctoritatem devotionis. Sancte sancta sunt tractanda!* Et qui non sentit omnia, quae ad Dei cultum pertinent, esse peragenda cum reverentia et amore, et omnia quae hac de re sapientissime statuit pia Mater Ecclesia esse magni aestimanda et pro posse sedulo servanda, nescio utrum multum abhorreat ab infringenda levi aut levissima alicuius rubricae praeceptivae obligatione. Nam etiam directivas communiter negligendo rubricas, sicut directivas regulas alicuius communitatis religiosae, sat facile ex despectu, scandalo, aut socordia peccari potest». Il chiarissimo autore cita

spesso, meritamente, la *Nota sulla obbligazione delle Rubriche,* dal nostro venerato fondatore pubblicata sul « Mon. Eccl. », 1902, pp. 507-520 e 1903, pp. 130-134. (Cfr. anche il Barin, *Catechismo liturg.*[6], I, pp. 31 ss., n. 25 ss.).

12. I canonici in cappa associando il Vescovo in chiesa possono usar la berretta pur non essendo vestiti dei paramenti sacri?

R. Nota opportunamente il Barin (*Catechismo*, I, n. 165) che la berretta « in chiesa la si deve usare allora che si indossano i paramenti sacri *o le vesti corali* »; e il *Ceremoniale dei Vescovi* (lib. I, cap. XV, 1) dice che quando il Vescovo debba venire in chiesa per un funzione, sia che celebri lui o altri, debbono i canonici tutti, recarsi a prenderlo nel loro abito ecclesiastico *e corale*; è chiaro quindi che possano e debbano usar la berretta coprendosi e scoprendosi secondo il caso. Per esempio quando il Vescovo, entrando in chiesa, si scoprirà e benedirà con l'acqua santa, i canonici si scopriranno e genuflessi devotamente si segneranno; quando il Vescovo, scoperto il capo e genuflesso adorerà il SS.mo, anch'essi devotamente si scopriranno e genuflessi adoreranno. Ricordiamoci che le anime dei fedeli guardano, e che in questo campo, chi non edifica, inevitabilmente demolisce.

NOTE E DISCUSSIONI

L'insegnamento religioso nelle scuole.

È cosa indubbiamente piacevole constatare come nelle scuole del Regno vada pigliando importanza l'insegnamento religioso fino al punto che illustri colleghi, come il prof. Galati, lo facciano oggetto di interessanti commenti, in un autorevole periodico dell'Urbe, nella « Scuola media ».

Il Galati vuole — ed a ragione — che fra l'insegnamento della filosofia e quello della religione non nascano interferenze; egli si oppone a quei sistemi d'oltr'alpe che tutto abbattono e nulla costruiscono, tutto negano e nulla affermano, seminando nelle giovanili coscienze lo sconforto del dubbio. Vorrebbe una filosofia che chiama *italica*, ossia, sistemi filosofici nati sotto il bel cielo d'Italia e approfonditi da elette intelligenze, come Dante Alighieri pervaso dallo spirito scolastico; Torquato Tasso dialogizzante come Platone; Gioberti insieme filosofo e statista come nel « Primato ». In questi uomini la severità del filosofo non ha tarpato l'ala del poeta ed il ragionamento più severo assurge ad altezze che sono proprie dell'epica e della lirica.

Non si può che applaudire a questi intendimenti, tanto più che egli propone di relegare ai più severi studi universitarii la conoscenza di quei sistemi filosofici che ebbero a maestri Spencer, Schopenhauer, Kant, Spinoza, Marx ecc., sistemi che tanto poco si confanno alla mentalità italiana la quale si trova bene in casa sua con sant'Anselmo, san Tommaso, sant'Agostino e con tutta la buona tradizione Scolastica.

Egli insiste sulla opportuna selezione dei catechisti i quali dovrebbero essere scelti per mezzo di concorso dopoché l'autorità ecclesiastica e la governativa si fossero poste in buon accordo. Vorrebbe che a tal concorso non si ammettessero se non dei laureati in lettere e in filosofia. L'idea è suggerita dalla necessità in cui il professore di religione si trova di dover, specialmente nei corsi liceali, affrontare do-

mande da parte degli alunni, cui male si potrebbe rispondere senza una vasta preparazione. Ma se le autorità volessero venire al bando di concorsi, non dovrebbesi lasciare in disparte la laurea in Sacra teologia o quella in Diritto canonico. Detti laureati possederanno molte e buone armi ed il loro insegnamento potrà essere autorevole e fecondo (1).

Ma qui non bisogna dimenticare che alla serietà dello studio molto conferirebbe l'efficacia del *punto* e quando l'insegnante fosse ben fornito di titoli accademici, a lui si potrebbero affidare i due insegnamenti della filosofia e della Religione i quali starebbero insieme meglio assai che la filosofia e la storia. Allora il professore di storia potrebbe nel tempo stesso insegnare due materie assai fusibili, cioè la storia civile e la letteratura italiana.

Con questi criterii si verrebbe necessariamente ad elevare il prestigio dell'insegnamento religioso e i tempi sarebbero maturi, poiché oramai la mentalità italiana ha superato quelle ideologie iconoclaste che rinnegando la fede degli avi allontanarono dalle scuole di Stato la religione, patrimonio inesauribile di idealità confortatrici e restauratrici. Lo sbandieramento del « periodo clericale » di infausta memoria oggi è fugato dalle aule scolastiche del Regno e l'Italia oggi ha coraggiosamente passato il Ponte S. Angelo pensando che nessuna discordia è più grave e più micidiale all'unione degli spiriti e della Nazione che la lotta nel campo religioso.

Elevato il prestigio degli insegnanti e dell'insegnamento, è necessario pensare alla condizione economica dei professori che dovrebbero, nella nostra ipotesi, essere ad un tempo professori di filosofia e di religione. Tra il clero ed il laicato italiano si potranno trovare numerosi concorrenti quando a concorso vinto, questi professori potranno avere una posizione economica che non dia preoccupazioni. Professori di religione e di filosofia scelti con l'accordo delle due autorità potrebbero essere anche dei non sacerdoti e ciò invoglierebbe allo studio molti ottimi giovani che si allontanano dalla facoltà filosofica delle Università vuoi laiche, vuoi ecclesiastiche, perchè vedono che a laurea conseguita, non saprebbero come utilizzarla efficacemente nei bisogni della vita. Così anche le facoltà ecclesiastiche, i cui titoli potrebbero essere riconosciuti dallo Stato, darebbero all'insegnamento statale una nobile schiera di valorosi insegnanti nei due campi tanto affini, nel filosofico e nel catechistico.

Oggi gli insegnanti di religione sono racimolati alla meglio e l'autorità ecclesiastica si trova spesso in gravi difficoltà per le designazioni. I pochi ottimi che si riesce a reclutare sono generalmente aggravati da un numero esagerato di ore, quando poi non abbiano altri impegni nella cura di anime. Nobilissimi impegni, ma sempre tali che assorbono tempo e negano al parroco o al vice parroco quel tempo che è necessario alla preparazione. L'assistenza ai moribondi ed il confessionale esigono tempo, molto tempo e non rare volte succede che l'insegnante di religione arrivi in classe già stanco.

Abbiamo esposto le nostre idee, e, ci sembra, tempestivamente affinché un rispettoso dibattito fecondo di buoni suggerimenti, possa sorgere, mentre il buon volere e i nobilissimi sforzi delle competenti autorità vanno occupandosi del grave ed urgente problema.

A. A.

(1) Per noi la laurea in Teologia o in Diritto Canonico, all'effetto di cui si discorre, vale assai più che quella in filosofia o lettere, poiché alla dottrina specifica di Religione, accoppia sempre, come indispensabile presupposto, una completa formazione classica e scientifica, nel senso più vasto e più complesso della parola. [*N. d. D.*].

RECENSIONI

S. Reinstadler, *Elementa philosophiae scholasticae*. Ed. XIV, 2 voll. in-12°, pp. 552-566, Herder, Friburgo. — RM. 7,75.

Quando abbiamo terminata la piacevole lettura di questi due graziosi manuali due parole ci sono sgorgate spontanee dall'anima soddisfatta: *multa paucis*; non ci meraviglia il giudizio che ne diede al primo apparire il compianto cardinale Mercier, per il quale nessun manuale elementare di filosofia in lingua latina merita come questo di diventar classico nelle scuole dei seminarii, e noi, sebbene tutt'altro che favorevoli ai sommarii e alle così dette sinossi, riteniamo questi elementi ancor più utili a quanti non sono più scolari, ma sentono la necessità e il dovere di non perdere il contatto con la filosofia; la quale si ritrova sempre alla base di ogni questione e di ogni orientamento individuale e sociale, anche quando meno sembrerebbe.

Rouët de Journel, *Enchiridion Patristicum*. Ed. VIII et IX, in-8° (xxviii-804 p.), Herder, Friburgi, i.B. — RM. 8.

Siamo ben lieti che la benemerita casa Herder ci offra l'occasione di tornare sur un argomento che ci sta tanto a cuore, la necessità cioè di ritornare con fervore allo studio dei Padri. A tal fine è oramai classico questo manuale che raccoglie circa 2.400 brani sapientemente scelti dai varii monumenti di Padri e di scrittori ecclesiastici fino a S. Giovanni Damasceno. Si ha così la documentazione degli sviluppi della dottrina cattolica attraverso i primi otto secoli, e ci par se ne colga meglio l'intimo nesso delle varie parti. Per abbracciarne poi sinteticamente la sistemazione logica, il solerte A. raccoglie in un copioso *Index Theologicus* i numeri dei varii brani, dandovi in un quadro chiaro e suggestivo lo stato della dottrina cattolica, intesa nel senso più ampio, alla vigilia dell'epoca gloriosa della scolastica.

Denzinger, *Enchiridion symbolorum et definitionum*... Ed. 18-20, in-8° (xxxii-658 et [72]), Herder, Friburgi i.B. — RM. 5,40.

È il primogenito nella bella famiglia degli *Enchiridia* e dal 1854 ad oggi del bene ne ha fatto davvero e continuerà a farne; ché i fratelli nati dopo nulla hanno usurpato dei diritti di primogenitura; e gli anni hanno aggiunto, se mai, solo virilità e quel vigore che le successive edizioni mirabilmente vanno rinnovando. Ed ecco che questo ci offre non pochi documenti, antichi e recenti (fino alla recentissima *Quadragesimo anno*), riflettenti la teologia sì teoretica che pratica, che mancavano nelle precedenti; e tutti al loro posto, nell'ordine cronologico, senza appendici, che son sempre una seccatura, e pur senza alterar la numerazione precedente, per non turbar l'ordine tradizionale di citazione. Ne risulta così notevolmente accresciuto anche l'indice sistematico, che è come una vera *medulla universae theologiae*, cioè apologetica, dogmatica e morale, alla quale lo studioso ricorrerà sempre con singolare vantaggio.

R. P. Héribert Jone, O. M. Cap., *Précis de Théologie Morale Catholique*. Trad. par l'abbé Marcel Gautier, Casterman, Paris. — L. 32,50.

P. Fr. Pedro Lumbreras, *O. P., La Moral de Santo Tomás*. Tomo I: *Moral general*. Valencia. — Peset. 13.

Lodevole il tentativo degli illustri autori di riportare la teologia morale cat-

tolica a contatto diretto con le anime dei fedeli; ciò tornerà utile anche agli avversarii. Che i testi fondamentali siano scritti in latino è un bene ed è una necessità, ed è un uso che le altre scuole ci invidiano; ma che la dottrina venga poi opportunamente volgarizzata è anche una necessità di apostolato. Il P. Héribert condensa in 430 pagine tutta la morale, o meglio le parti principali di essa, con precisione e brevità che non nuoce alla chiarezza; il P. Lumbreras invece tratta con maggiore ampiezza, fedele al metodo tradizionale, la morale fondamentale, mostrando una conoscenza non comune e della letteratura tomistica e dei problemi che più assillano la coscienza moderna.

P. Reg. Garricou-Lagrange, O. P., *Perfezione cristiana e Contemplazione secondo san Tommaso d'Aquino e san Giovanni della Croce.* Torino, Marietti, 1933. — L. 20.

Dopo una magistrale impostazione del problema mistico attuale il chiaro A. richiamandosi alle dottrine fondamentali di S. Tommaso sulla vita intellettuale e morale di natura e di grazia e sull'efficacia della grazia stessa, passa ad esporre la piena perfezione della vita cristiana, che è sostanzialmente la vita eterna cominciata, consiste specialmente nella carità e sale sale attraverso le purificazioni alla perfezione dell'amor di Dio. Parallelamente si svolge e si perfeziona la contemplazione, che l'A. studia nei capitoli seguenti, cominciando dal concetto di preghiera in genere, dal significato delle parole *contemplazione, ordinario, straordinario* e dalla descrizione della contemplazione infusa nei suoi gradi secondo S. Teresa, per passare ad uno studio profondo, acuto, sereno della contemplazione e della chiamata alla contemplazione ossia alla vita mistica e chiudere con un mirabile capitolo di sintesi o confermazione.

L'andatura rigorosamente scientifica ma non pesante; la traduzione del Padre Nivoli elegante e spigliata, l'edizione veramente bella e corretta, fanno di questo libro il miglior trattato che recentemente sia uscito su tale argomento.

Jean Defroidmont, *La science du droit positif,* de la bibliothèque française de philosophie, 1933, Desclée de Brower et C^ie^, Paris. — L. 18.

Bisogna proprio rifarsi alle fonti prime del diritto se si vuol riformare la coscienza giuridica, o più semplicemente la coscienza civile contemporanea brancolante nel buio e dibattentesi in convulsioni spasmodiche. Il concetto genuino di società, senza la quale non si concepisce il diritto; di autorità, da cui il diritto positivo trae la sua origine; del Principe, in cui (sia una sola persona, sia una pluralità) l'autorità si concreta; della scienza giuridica, che studia e spiega, ma non crea il diritto, poiché la scienza trova e sistema, non crea; del diritto che è garanzia non negazione di libertà; dell'essere giuridico, che è una chimera se avulso dall'uomo concreto; della interpretazione che dà al diritto la sua luce e la sua voce; e così via del diritto pubblico, dei diritti privati sulle cose, negli atti giuridici, nelle prove, sono altrettanti punti che il chiaro A. studia con logica serrata irrefragabile.

Gemma di Gesù, presso « Vita cristiana ». S. Domenico (Firenze). — L. 3,50.

Gemma di Gesù è Gemma Galgani, questo mirabile fiore di passione che spande ogni dì più intenso, più soave, più potente il suo profumo. La cara rivista « Vita Cristiana », che tanto bene sta facendo agl'italiani rieducandoli alla vita consapevolmente onesta, nel senso più sublime e più semplice della parola, ha raccolto attorno a questo fiore i nostri scrittori più delicati, e ci ha dato in questo artistico numero straordinario (anno V, num. 5, settembre-ottobre 1933) il loro autorevole apprezzamento. Ne è

risultato un poemetto caratteristico in cui la vibrazione lirica vince anche l'analisi più fredda di filosofi e di medici; in cui le grandi famiglie religiose si fondono tra loro e si fondono col clero secolare e col laicato cattolico, e le lettere e le scienze, e la filosofia e l'ascetica e la medicina e l'arte gareggiano per esaltare la piccola vittima del Crocifisso. Noi ci faremo dovere di far conoscere quanto più largamente potremo questi studii dei nostri migliori scrittori attorno a questa purissima gloria della Chiesa, della Toscana, del popolo italiano e di far conoscere la bella rivista, dalla quale, lo ripetiamo, bene non poco verrà all'Italia.

P. Parente, *La via stretta.* Lice, Torino.

Non per puro caso ci occorre qui di parlare di questo elegante volumetto, in cui la mano maestra di monsignor Pietro Parente ha tracciato il profilo biografico di Suor M. Enrichetta Dominici, Superiora Generale delle Suore di S. Anna e della Provvidenza. Con Gemma Galgani ha tanti lati comuni, più di quanti non parrebbe a prima vista, e specialmente il grande amore alle croci, alle spine che ricingono il capo dello Sposo divino. « Esempio vivente di pietà semplice e forte » la chiamò acutamente l'A. fissandone così come la caratteristica. Ed è veramente così, e di questi esempi abbiam noi bisogno oggi più che mai, di questi in modo tutto particolare la donna italiana. E ben fa chi li pone in evidenza perché su di essi si modellino le nuove generazioni.

Abbé Jean Brierre, *Vie de S. Marie Madeleine.* Lethielleux, Paris; esclusivo Marietti, Torino. — L. 10,25.

Dai più recenti ai più antichi, sempre quella è la Madre, la Chiesa di Cristo. Per questo i primogeniti non sono meno vicini a noi degli ultimi nati. Dopo un profilo biografico, attinto alle fonti più autorevoli, l'illustre A. discute criticamente la questione dell'unità di Santa Maria Maddalena, della sua venuta in Provenza, del soggiorno di Maria Santissima in Efeso. La copiosa bibliografia testimonia la scrupolosa serietà dello studio.

Abel Dechène, *Un enfant royal.* Lethielleux, Paris; esclusivo Marietti, Torino. — L. 10,25.

Il fanciullo regale è Luigi-Giuseppe-Saverio, duca di Borgogna, figlio di Luigi XV, vissuto appena un decennio (1751-1761); ché la mano della Provvidenza lo trapiantò nei giardini Suoi, prima che la tempesta lo schiantasse brutalmente, come schiantò gli altri di casa sua. Attingendo alle più svariate fonti il dotto A. soavemente delinea una figura viva in cui il sovrannaturale proietta riflessi interessanti, che fanno pensare.

Vita della Reverenda Madre Maria Teresa degli Angeli, Fondatrice e Priora del Carmelo di Nogent sulla Marna. Traduz. della prof.ssa Ferrari. Queriniana, Brescia. — L. 10.

Sono appena passati tre anni, da quel benedetto meriggio del 21 marzo 1930 quando l'anima eletta di lei, la cui vita fu tutta una Messa, volava alla luce di Dio, e già s'è tanto ampiamente diffusa la luce di sua mirabil vita. « Tu non riuscirai a nulla se non annientandoti e occupandoti di me, sola con me, in adorazione, in silenzio, nel dolore e sempre nella gioia soprannaturale »; così l'aveva ammonita il Maestro, ed ella ubbidì, nascostamente, fedelmente, fino alla consumazione.

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16